



TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **9371/2021** promossa da: **G.P. SPA** (...)

contro

A.S. S.R.L. (...)

ORDINANZA

Il giudice,

ritenuto opportuno un differimento della già fissata udienza di precisazione conclusioni; ritenuto che:

- va fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26 gennaio 2023 ore 9,30;
- a norma dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come sostituito dal comma 380 dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, <<Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter [...] del codice di procedura civile [...] si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale [...]>>;
- nel caso di specie, è opportuno che l'udienza di precisazione conclusioni, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, sia sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c.;
- la predetta udienza viene così sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi in telematico entro il 23 febbraio 2023 ore 9.30 (cfr. l'art. 127-ter, comma 5, c.p.c.: << Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti>>);
- in caso di mancato deposito della nota, si provvederà ai sensi dell'art. 127- ter, comma 4, c.p.c.;

P.Q.M.

visti l'art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come sostituito dal comma 380 dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, nonché gli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c.,

fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni 26 gennaio 2023 ore 9,30;

sostituisce l'udienza di precisazione conclusioni col deposito – da effettuarsi in telematico entro le ore 9,30 del 26 gennaio 2023 - di estremamente sintetiche note scritte, articolate per punti, con le quali i difensori potranno precisare le conclusioni finali, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo; ove opportuno un confronto diretto coi difensori, all'esito del deposito della predetta nota il giudice potrà fissare udienza per l'audizione dei difensori;

invita caldamente le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data come sopra fissata, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 10 gennaio 2023

Il giudice Antonio Costanzo

